

ORDINANZA N. 10/AA

CITTÀ DI TORINO
AREA AMBIENTE

LOCALITÀ: Territorio Comunale

data 21 FEBBRAIO 2018

CIRCOSCRIZIONI: TUTTE

Oggetto: Adozione delle misure antismog previste dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel bacino padano”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO₂ e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto).

In data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con d.g.r. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “Criteri per l’individuazione e la gestione delle

situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 52-5805 del 20/10/2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:

- i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e delle relative misure da adottarsi
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti
- le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.

Secondo quanto previsto dal provvedimento di cui sopra approvato dalla Giunta Regionale le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e pertanto le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2017 (mecc. n. 2017 04257/112), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha adottato le misure dell’Accordo, prevedendo di apportare, in coerenza con i provvedimenti applicati durante la stagione invernale 2016/2017 e con quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. n. 42-5805 del 20/10/2017, alcune modifiche restrittive in merito alle limitazioni temporanee.

Con la successiva deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2017 04424/112 del 24 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha approvato alcune integrazioni e modifiche a quanto disposto dalla suddetta deliberazione mecc. n. 2017 04257/112 del 17 ottobre 2017.

Alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale è stata data esecuzione con l’ordinanza dirigenziale n. 92 del 27/10/2017.

In esito ad una serie di incontri del Tavolo di coordinamento della Qualità dell’aria convocato dalla Città Metropolitana di Torino ed alle ampie ed articolate interlocuzioni che hanno caratterizzato lo svolgimento degli incontri stessi, sono stati definiti, di comune accordo tra gli Enti che compongono il Tavolo, alcuni criteri mirati al raggiungimento di un livello più elevato di coordinamento tra i Comuni nell’adozione delle misure emergenziali. L’adozione uniforme e coordinata di tali criteri da parte di tutti i Comuni interessati consentirà l’attuazione di un regime di misure di limitazione della circolazione veicolare omogeneo tra Torino e prima cintura per il periodo fino al 31/03/2018.

I criteri di cui sopra sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 00631/112 del 20 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visto il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lettera a) e dell’art. 6 comma 1, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza del sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di tutela della salute;

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in relazione alle competenze spettanti ai dirigenti;

ORDINA

1. al raggiungimento delle soglie stabilite dal “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel bacino padano”, così come integrate dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2017 04257/112 del 17 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, l’adozione delle seguenti **misure emergenziali temporanee**, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi).

1.1 Allerta di 1° livello - Colore ARANCIO

Al raggiungimento consecutivo per 4 giorni del valore limite giornaliero di PM10 pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ si dispone:

- il divieto di circolazione dinamica per le autovetture private ad alimentazione diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 4 dalle ore 8.00 alle 19.00;
- il divieto di circolazione dinamica per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel di classe emissiva inferiore o uguale ad Euro 4 dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nei giorni di sabato e festivi;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, a scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- l’introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali; per garantire la suddetta temperatura senza sprechi di energia e ulteriori emissioni inquinanti è necessario tenere le porte chiuse;
- il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe, fermo restando che sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - iniezione superficiale (solchi aperti);
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superficie inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - i. spandimento a raso in strisce;
 - ii. spandimento con scarificazione;
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami;

1.2 Allerta di 2° livello - Colore ROSSO

Al raggiungimento consecutivo per 10 giorni del valore limite giornaliero pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ si dispone, in aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 1.1, l’estensione della limitazione della circolazione urbana, con gli stessi orari sopra indicati, per le autovetture private (categoria M1) e per i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel di classe emissiva Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013, nonché per le autovetture private (categoria M1) e per i veicoli commerciali (categorie N1,

N2 ed N3) ad alimentazione benzina di classe emissiva Euro 1.

1.3. Allerta di 3° livello - Colore VIOLA

Al raggiungimento consecutivo per 20 giorni del valore limite giornaliero pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ si dispone l'estensione oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 e l'applicazione della limitazione della circolazione a tutte le autovetture private (categoria M1) ed a tutti i veicoli commerciali (categorie N1, N2 ed N3) ad alimentazione diesel di classe emissiva Euro 5 senza esclusione per i veicoli immatricolati a partire dal 01/01/2013.

2. al verificarsi delle condizioni che attivano le misure emergenziali temporanee di cui al precedente punto 1, l'adeguamento delle limitazioni del traffico permanenti previste dall'ordinanza n. 6213 del 20/12/2012, così come modificata dall'ordinanza n. 81 del 13/12/2016, alle limitazioni del traffico emergenziali oggetto del presente provvedimento, con l'assunzione delle stesse caratteristiche, sia in termini di modalità applicative (giornate, orari, ambito di applicazione), sia in termini di deroghe ed esenzioni.

Pertanto le limitazioni della circolazione previste al precedente punto 1. vengono estese anche alle autovetture alimentate a benzina, gpl/metano di classe emissiva Euro 0, nonché ai ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1, dalle ore 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi); allo stesso modo tali limitazioni vengono estese ai veicoli commerciali fino a 35 quintali (categoria N1) alimentati a benzina di classe emissiva Euro 0, nonché ai ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1, dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 8.30 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nelle giornate di sabato e festive.

In assenza di criticità, e quindi in caso di mancata attivazione di uno dei livelli definiti al precedente punto 1., rimangono in vigore le limitazioni del traffico permanenti previste dall'ordinanza n. 6213 del 20/12/2012 (comprese modalità applicative, deroghe ed esenzioni), così come modificata dall'ordinanza n. 81 del 13/12/2016.

In merito ai provvedimenti di limitazione del traffico si precisa che sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

Sulla base di quanto sopra indicato, di seguito si riportano **le limitazioni permanenti su tutto il territorio comunale** in assenza di criticità, e quindi in caso di mancata attivazione di uno dei livelli definiti al precedente punto 1.:

Nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:

Trasporto persone

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1):

- alimentati a benzina, metano o GPL di classe emissiva Euro 0;
- alimentati a diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 2.

È altresì vietata negli stessi orari la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa Euro 1.

Trasporto merci

dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 35 quintali utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1):

- alimentati a benzina di classe emissiva Euro 0;
- alimentati a diesel di classe emissiva inferiore o uguale a Euro 2.

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa Euro 1.

Modalità di attivazione e disattivazione delle misure emergenziali temporanee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

L'attivazione dei tre livelli di allerta sopra definiti si basa su un controllo bisettimanale nelle giornate di lunedì e giovedì dei dati osservati da ARPA Piemonte, con riferimento al valore medio tra quelli rilevati dalle seguenti stazioni che rilevano il PM10 con metodo automatico: Torino Rebaudengo, Torino Lingotto e Beinasco; in caso di assenza per motivi tecnici del dato rilevato da una di queste tre, si procederà alla sostituzione di tale dato con quello rilevato dalla stazione Torino Rubino. Le misure temporanee avranno validità a partire dal giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Nel caso in cui nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento (media fra To-Rebaudengo To-Lingotto e Beinasco, con To-Rubino come stazione di riserva) porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero all'attivazione del livello arancio, al passaggio dal livello arancio a quello rosso o dal livello rosso a quello viola), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, oppure permane la condizione di normalità se non è attivo nessun livello di allerta.

I livelli attivati si intendono validi fino a quando non si osservi il rientro delle concentrazioni ad un valore inferiore al valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). In particolare, la disattivazione delle misure emergenziali temporanee da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio, rosso o viola) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro alla condizione di normalità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La Sindaca potrà comunque con proprio atto, sentita ARPA Piemonte, in caso di previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte, ecc, o comunque per motivi di interesse pubblico, decretare l'annullamento delle misure emergenziali temporanee ed il ritorno alla normalità (ovvero al regime delle sole limitazioni permanenti, quali sopra elencate).

La Sindaca potrà, inoltre, assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure restrittive corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

L'attivazione dei livelli di allerta e le relative misure emergenziali temporanee adottate dalla Città di Torino sono comunicate sul sito internet della Città di Torino <http://www.comune.torino.it>

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è, inoltre, comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, la Giunta Comunale potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente provvedimento.

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui ai precedenti punti 1. e 2. avranno validità fino al 31 marzo 2018.

I divieti di circolazione dinamica oggetto del presente provvedimento si applicano all'ambito territoriale e con il regime di esenzione indicati nei seguenti paragrafi A) e B):

A) TERRITORIO INTERESSATO DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Il territorio del Comune di Torino interessato dai divieti di circolazione emergenziali temporanei di cui alla presente ordinanza è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:

strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello);
strada Altessano (tratto via Sansovino / via Druento)
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
piazza Bengasi;
via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza);
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio);
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
via Felice Casorati;
strada Cascinette
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
strada Cuorgnè;
corso Dogliotti;
strada del Drosso;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine);
via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi)
piazza Carlo Giacomini;
corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
lungostura Lazio;
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;

ponte Regina Margherita;
piazzale Regina Margherita;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
via Richelmy;
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia);
sottopasso Spezia;
via Stampini;
corso Don Luigi Sturzo;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
strada del Villaretto;
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.

B) VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI EMERGENZIALI TEMPORANEE

Sono esclusi dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno;
- b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0);
- c) autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali; veicoli privati dei conduttori delle unità cinofile delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.F., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;
- d) taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- e) veicoli del *car sharing*;
- f) autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (**car-pooling**);
- g) macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- h) veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

“Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

“Motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- a. attrezzati con scala;
- b. attrezzati con pompa;
- c. attrezzati con gru;
- d. attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- e. attrezzati per mostra pubblicitaria;
- f. attrezzati con spazzatrici;
- g. attrezzati con innaffiatrici;
- h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- i. attrezzati con saldatrici;
- j. attrezzati con scavatrici;
- k. attrezzati con perforatrici;
- l. attrezzati con sega;
- m. attrezzati con gruppo elettrogeno;
- n. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

i) I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”:

“Autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l. furgoni blindati per trasporto valori;
- m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

“Autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattatrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. autofunebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare i campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;
- y. autoscavatrici;
- z. autopercoratrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina; .
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C..

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- j) veicoli delle **Associazioni** o **Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione

del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità;

k) veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;

l) veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami** indispensabili o **dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione e veicoli dei **donatori di sangue** con donatore a bordo purché munito dell'appuntamento certificato per la donazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario;

m) veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

n) veicoli di **interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;

o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia);

p) veicoli di **ministri di culto** di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;

q) veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1.000 m**; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;

r) veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri e ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

s) veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;

t) veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività;

- u) veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- v) veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti;
- w) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per **manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città**;
- x) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in **pronto intervento** dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell'ente di appartenenza; l'interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza;
- y) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità** e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- z) veicoli per il trasporto di pasti per il **rifornimento di mense scolastiche**, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità;
- aa) veicoli di **residenti in altre regioni italiane** o all'estero muniti di **prenotazione** o della ricevuta **alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza;
- bb) veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri;
- cc) veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali**;
- dd) veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento;
- ee) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un **volo aereo** per il giorno di blocco totale del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero;
- ff) veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio;
- gg) veicoli adibiti al trasporto di cose di **venditori ambulanti** con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente;
- hh) veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività;
- ii) veicoli per trasporto persone di categoria MI utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;
- jj) veicoli circolanti con targa di prova nell'esercizio delle attività delle officine di riparazione e di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 474 del 24/11/2001.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

La presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 92 del 27/10/2017;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, si procederà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione;
- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 2000.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale;

AVVISA

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione;
- che il Corpo di Polizia Locale, le forze dell'ordine, gli organi e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i.;
 - o, in alternativa,*
 - entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
Dott. Paolo Camera

